


ACCORDO QUADRO

tra

Il Tribunale di Bologna

e

**Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali (DICAM)
dell'Università degli Studi di Bologna**

Il Tribunale di Bologna, con sede legale in Via Farini, Bologna, cap. 40100, Cod. fiscale, P. IVA 02855851206, in persona del presidente  (in seguito indicata anche, per brevità, “Tribunale”), legittimato alla firma del presente atto,

E

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali dell'Università degli Studi di Bologna (di seguito denominato DICAM), dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, codice fiscale 80007010376 partita IVA 01131710376, legalmente rappresentato dal suo Direttore Prof. Ing. Francesco Ubertini, nato a Perugia il 06/02/1970 e domiciliato per la carica in Bologna, Viale Risorgimento n. 2

PREMESSO

- che nel corso degli anni 2010-2011 si è manifestata l'esigenza di un presidio culturale delle attività realizzate dai C.T.U. (Consulenti tecnici di Ufficio) nel corso dei processi sommari di Accertamento Tecnico Preventivo e nelle cause ordinarie di appalto e/o compravendita aventi come oggetto i vizi del costruito e /o del venduto;
- che nell'ambito delle esperienze maturate e di incontri seminariali interni coordinati dal Prof. Tomaso Trombetti, si è sentita l'esigenza di

realizzare un quadro scientifico e metodologico di riferimento allo svolgimento delle suddette attività;

- che le conoscenze ad oggi acquisite e l'esigenza di presidio culturale prima evidenziate, rendono necessario realizzare un quadro di collaborazione istituzionale tra il Tribunale di Bologna e l'Università;

Considerando che:

- Il Tribunale di Bologna è interessato:
 - o allo sviluppo di una conoscenza organizzata e integrata delle attività edilizie oggetto di contenzioso civile nelle dinamiche processuali censite ;
 - o all'approntamento di una metodologia volta al censimento di una moderna "tassonomia dei vizi e difetti delle costruzioni" quale strumento operativo concreto per la crescita ed in generale, il miglioramento dei processi decisionali , operativi ed economici connessi al mondo edile.
 - o alla conseguente creazione di un data base relativo ai vizi e difetti delle costruzioni oggetto del contendere presso il tribunale stesso;
- Il Tribunale di Bologna, per lo sviluppo delle conoscenze e metodologie di cui sopra e la realizzazione di detto "data base" intende avvalersi di competenze scientifiche e tecniche nel campo dell'ingegneria civile edile, garantite dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università degli Studi di Bologna;
- il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali dell'Università degli Studi di Bologna (di seguito per brevità chiamato DICAM) è interessato allo sviluppo di una conoscenza organizzata e

integrata delle attività edilizie oggetto di contenzioso civile nelle dinamiche processuali censite, per finalità meramente scientifiche e ha dato la propria disponibilità in tal senso;

- che il DICAM ha il compito tra gli altri:
 - di esercitare attività di collaborazione attraverso convenzioni, sia con Enti pubblici che con soggetti privati;
 - di progettare e attuare ricerche e servizi funzionali alle attività sia dell'Università che di committenti esterni opportunamente convenzionati;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 – Oggetto

Il Tribunale ed l'Università di Bologna si impegnano al censimento e allo sviluppo di una conoscenza organizzata e integrata del contenzioso in essere in materia di appalto e compravendita, al fine di aumentare la consapevolezza di ognuno degli attori (appaltatore, professionista, committente etc...) in relazione ai rischi espliciti e/o impliciti nell'attività edilizia e nelle attività connesse alla circolazione volontaria e coattiva degli immobili. In particolare, vengono concordate tra le parti la realizzazione delle seguenti attività:

1. Attività di presidio scientifico e monitoraggio metodologico dei rischi espliciti e/o impliciti nell'attività edilizia realizzata. Questa attività

costituisce la premessa indispensabile per la creazione di una base dati teoricamente corretta in quanto fondata sulla tassonomia dei vizi e difetti delle costruzioni scientificamente condivisa.

2. Attività di presidio scientifico e di monitoraggio metodologico delle stime immobiliari interessate dalla circolazione volontaria e coattiva dei beni immobili;
3. Creazione di un data base avente ad oggetto vizi e difetti delle costruzioni e le stime immobiliari. Il data base avrà ad oggetto: (a) i procedimenti definiti dal Tribunale sino ad un anno prima della data di stipula della presente intesa, selettivamente concordate per oggetto e rilevanza della materia del contendere, oggetto di sindacato giudiziario per area geografica, ATP, cause ordinarie, misure cautelari in genere); (b) i procedimenti instaurati successivamente alla presente intesa e per tutta la sua durata;
4. Redazione di un "Bollettino dei vizi e degli errori edili": sintesi e rielaborazione dei casi esaminati, con ausilio a letture trasversali per regole normative, edili ed economiche interessate ed elaborazione dei vizi denunciati per classi e categorie proprie della scienza edile (tassonomia dei vizi per la scienza edile).

Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici del contratto, aggiornamenti e pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma in argomento.

Al termine dei lavori la proprietà intellettuale del data base sarà congiunta fra Dipartimento e Tribunale.

Art. 3 – Referenti

Vengono nominati due referenti all'Accordo, rispettivamente uno per il DICAM e uno per il Tribunale di Bologna, con la funzione di favorire ed attuare l'Accordo Quadro e di verificare il rispetto di quanto in esso previsto.

Referenti:

per il DICAM: Prof. Ing. Tomaso Trombetti

per il Tribunale di Bologna: Dott.

Art. 4 – Durata e luoghi di esecuzione

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della stipula ed è escluso il tacito rinnovo. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti o nel caso in cui l'esecuzione non possa aver luogo a causa di fatti a atti oggettivamente impeditivi non dipendenti dalla volontà delle Parti.

Il contratto s'intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che entrambe le parti concordino di comune accordo e per iscritto una eventuale proroga, da comunicarsi tramite raccomandata AR. almeno 15 giorni prima delle scadenze suddette.

Le attività di cui al programma di ricerca saranno svolte presso le strutture del DICAM e, una mattina al semestre, presso la sede del Tribunale, con modalità da definire tra i referenti.

Art. 5 – Clausola di riservatezza

Il DICAM si impegna a garantire nei confronti di del Tribunale di Bologna il rispetto del segreto d'ufficio e il dovere della riservatezza su tutte le informazioni ricevute da quest'ultimo, a non divulgarle a terzi se non dietro

esplicita autorizzazione scritta del committente e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito della ricerche oggetto del presente Accordo Quadro.

Comunque i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Accordo potranno essere pubblicati su riviste specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate solo a seguito di reciproco e concorde accordo tra i referenti di cui all'Art. 3. Il DICAM non potrà essere citato in documenti diversi da quelli tecnico-scientifici e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

I risultati ottenuti saranno di esclusiva proprietà del Committente.

Art. 6 – Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione del presente Accordo.

Comunque, qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente scrittura, sarà deferita alla decisione, previo accordo tra le parti, di un collegio arbitrale e composto da tre membri designati uno dalle rispettive parti ed il terzo, di comune accordo, dagli arbitri così nominati.

Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, alla loro sostituzione si provvederà secondo la disciplina dell'Art. 810 c.p.c.

Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo il diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Attraverso il lodo arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le norme previste dal c.p.c.

Art. 7 - Privacy

Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 che “i dati personali” raccolti in relazione al presente Accordo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo.

Art. 8 – Oneri fiscali e registrazione

Il presente atto è soggetto ad IVA ed a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26 aprile 1986.

La registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente.

Art. 9 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei

propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 13 della Legge 31/12/1996 n.675.

Bologna, li _____

Per il DICAM

Il Direttore

Prof. Ing. Francesco Ubertini

Per il Tribunale di Bologna
